

“REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”
(Approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 24.05.2005)

Premessa

Titolo I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Titolo II – Il sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2 – Finalità del sistema

Art. 3 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Art. 4 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

Art. 5 – Rapporti fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 6 – Albo comunale degli educatori domiciliari

Titolo III – Le caratteristiche generali e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato e del privato sociale

Art. 7 – Nido d’infanzia

Art. 8 – Centro dei bambini e dei genitori

Art. 9 – Centro gioco educativo

Art. 10 – Servizio domiciliare

Art. 11 – Laboratorio ludico

Art. 12 – Centro estivo

Art. 13 – Altri servizi

Titolo IV – Informazione e partecipazione delle famiglie

Art. 14 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

Art. 15 – Interventi di sostegno alla genitorialità

Art. 16 – Partecipazione delle famiglie

Titolo V – Accesso, frequenza e contributo economico delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 17 – Utenza potenziale dei servizi

Art. 18 – Domande di iscrizione

Art. 19 – Graduatorie di accesso

Art. 20 – Frequenza

Art. 21 – Contributo economico delle famiglie ai costi dei servizi

Titolo VI – Organizzazione dei servizi

Art. 22 – Coordinamento tecnico-pedagogico

Art. 23 – Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell’offerta educativa

Art. 24 – Titoli di studio e formazione del personale educativo

Art. 25 – Servizio di refezione

Art. 26 – Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

Titolo VII – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 27 – Autorizzazione al funzionamento

Art. 28 – Accreditamento

Art. 29 – Vigilanza

Titolo VIII – Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 30 – Adeguamento dei servizi educativi privati ai requisiti per l’autorizzazione

Art. 31 – Deroghe

Titolo IX – Norme finali

Art. 32 – Norme finali

Premessa

1. Il Comune di Agliana (di seguito Comune) riconosce la necessità:
- di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 3 anni in tutto il territorio comunale;
 - di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi da 0 a 3 anni.

Titolo I

Oggetto del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L.R. 26.7.2002 n. 32 e conseguente normativa, disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia operanti sul territorio del Comune nella direzione di un sistema pubblico integrato.

2. Il Comune riconosce come tipologie d’intervento rivolte ai bambini da 0 a 3 anni quelle previste dalla legislazione di settore, che comprendono i servizi istituzionali consolidati e quelli integrativi, il cui compito è di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini.

Tali servizi sono classificati in:

- a) Nido d’infanzia
- b) Servizi integrativi
 - Centro dei bambini e dei genitori
 - Centro gioco educativo
 - Servizio domiciliare
 - Laboratorio ludico
 - Centro estivo
 - Altre tipologie.

Titolo II

Il sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2 – Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l’infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, intese come soggetti attivi, portatori di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie educative le cui attività riguardano la realtà dell'infanzia.

6. I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell'interesse generale della comunità.

Art. 3 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui al comma 2. dell'art. 1 del presente Regolamento.

2. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati e del privato sociale autorizzati e/o accreditati.

3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.

4. Il Comune, mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di concessione, indirizzo, controllo e revoca di cui al successivo Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 4 – Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

1. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

2. Il Comune gestisce i servizi educativi per la prima infanzia garantendone l'integrazione con gli altri servizi socio-educativi presenti sul territorio, anche indirettamente tramite soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico, o in collaborazione con i soggetti del terzo settore di cui all'art. 1, comma 4., della L. 8.11.2000 n. 2000.

Art. 5 – Rapporti fra Comune e servizi autorizzati e/o accreditati: le convenzioni

1. Il Comune, nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula, se necessario, rapporti convenzionali con i soggetti privati o del privato sociale autorizzati e/o accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti – parziale o totale – riservata dal servizio privato autorizzato e/o accreditato al Comune;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, da effettuare attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) le forme di intervento del Comune;
- e) le forme di rendicontazione del servizio convenzionato;
- f) tutti gli elementi ritenuti utili allo sviluppo efficace del rapporto ed al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale ed educativa, come la partecipazione all'attività di formazione del personale operante nei servizi per la prima infanzia, progettata dal Comune.

Art. 6 – Albo comunale degli educatori domiciliari

1. Qualora si rendesse necessario, sarà istituito presso il Comune, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di settore, l'Albo comunale degli educatori domiciliari, del quale verrà data informazione a mezzo stampa.

Titolo III

Le caratteristiche generali e gli standard di base dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato e del privato sociale

Art. 7 – Nido d'infanzia

1. Il Nido d'infanzia è un servizio rivolto a bambini in età da 3 mesi a 3 anni.

2. Gli spazi interni del Nido d'infanzia sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) cucina interna adibita alla preparazione del pasto per i bambini fino al primo anno di età, oppure, ove il Nido accolga solo bambini di età superiore all'anno, apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni;
- c) spazi riservati ai bambini;
- d) spazi riservati agli adulti (personale del nido e genitori).

3. Nel caso in cui il Nido d'infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici, i servizi di mensa di questi ultimi possono essere utilizzati solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo restando che, per i bambini fino al primo anno di età, il pasto deve essere necessariamente preparato all'interno del Nido d'infanzia.

4. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
- b) pranzo;
- c) riposo;
- d) cambio e servizi igienici.

5. Gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

6. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

7. La superficie degli spazi esterni del Nido d'infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.

8. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 7. per le strutture ubicate all'interno del centro abitato e di zone di elevata densità abitativa, individuate dal Comune stesso.

9. Il Nido d'infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a mq 6 moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti, riducibili a mq 4 nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali.

10. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a mq 8 per ogni gruppo sezione.

11. La ricettività minima e massima del Nido d'infanzia è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali ed organizzative, la ricettività del Nido è compresa tra 6 e 18 bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

12. L'orario di apertura del Nido d'infanzia è compreso fra 6 e 11 ore giornaliere. Il Comune definisce l'orario di apertura e chiusura di questo servizio, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del medesimo.

13. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni 6 bambini (1/6), calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel Nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a 18 mesi, la proporzione è di un educatore ogni 9 bambini (1/9).

Art. 8 – Centro dei bambini e dei genitori

1. Il Centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico rivolto a bambini in età compresa da 3 mesi a 3 anni accompagnati da un genitore o, comunque, da un adulto, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

2. Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazi riservati ai bambini;
- c) spazi riservati agli adulti (personale del Centro e genitori o adulti accompagnatori).

3. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
4. Gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale o in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

6. La superficie degli spazi esterni del Centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.

7. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 6. per le strutture ubicate all'interno del centro abitato e di zone di elevata densità abitativa, individuate dal Comune stesso.

8. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di 50.

9. Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media, è di mq 5.

10. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a mq 8.

11. L'orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra 3 e 11 ore giornaliere.

12. All'interno di questo servizio sono previste forme di frequenza diversificate.

13. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni 9 bambini (1/9), calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui tutti gli iscritti risultino di età non inferiore a 18 mesi, la proporzione è di un educatore ogni 12 bambini (1/12). Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di 1 ogni 20 bambini (1/20).

Art. 9 – Centro gioco educativo

1. Il Centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico rivolto a bambini in età compresa tra 18 mesi a 3 anni, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, senza la presenza dei genitori.

2. Nel Centro gioco educativo non si effettua il riposo pomeridiano.

3. Gli spazi interni di questo servizio sono costituiti da:

- a) servizi generali;
- b) spazi riservati ai bambini;
- c) spazi riservati agli adulti (personale del Centro, genitori o adulti accompagnatori).

4. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a) gioco;
 - b) cambio e servizi igienici.
5. Gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

6. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale o in gruppo;
- b) spogliatoi;
- c) servizi igienici.

7. La superficie degli spazi esterni del Centro gioco educativo non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura.

8. Il Comune definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 7. per le strutture ubicate all'interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dal Comune stesso.

9. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è di 50.

10. Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media, è di mq 4.

11. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a mq 8.

12. L'orario di apertura del Centro gioco educativo è compreso fra 3 e 11 ore giornaliere. Esso viene definito dal Comune tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del medesimo.

13. All'interno di questo servizio sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

14. La proporzione fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni 9 bambini (1/9), calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Art. 10 – Servizio domiciliare

1. Il Servizio domiciliare è a carattere educativo al fine di realizzare opportunità di crescita ed apprendimento a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni.

2. Il Servizio domiciliare è rivolto ad un numero massimo di 5 bambini ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.

3. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non deve essere inferiore a mq 4 per bambino e, complessivamente, a mq 10.

Art. 11 – Laboratorio ludico

1. Il Laboratorio ludico è un servizio rivolto a bambini di età superiore a 12 mesi, anche non residenti nel Comune, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata senza la presenza dei genitori.

2. Il Laboratorio ludico viene effettuato all'interno di una struttura che ospita un servizio educativo per la prima infanzia, ove ne sussistano le condizioni.

3. L'orario delle attività ed il numero massimo dei bambini ammissibili a questo servizio sono stabiliti tenendo conto dello spazio utilizzabile, del personale disponibile e delle esigenze dell'utenza.

4. All'interno del Laboratorio ludico non sono previsti il riposo pomeridiano ed il servizio mensa, ma può essere erogata la colazione.

Art. 12 – Centro estivo

1. Il Centro estivo è un servizio a carattere educativo e ludico rivolto a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni svolto all'interno di una struttura che ospita un servizio educativo per la prima infanzia.

2. L'orario delle attività ed il numero massimo dei bambini ammissibili al Centro estivo sono stabiliti tenendo conto della disponibilità delle strutture, del personale e delle esigenze dell'utenza.

Art. 13 – Altri servizi

1. Possono essere attivate anche tipologie diverse di servizi, in base alle esigenze dell'utenza, come ludobus, ludoteche, bibliobus, servizi di emergenza, ecc.

Titolo IV

Informazione e partecipazione delle famiglie Art. 14 – Immagine dei servizi e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi educativi funzionanti e su quelli in via di attivazione al fine di:

a) favorirne l'accesso;

b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.

2. Tali obiettivi sono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.

3. Per ottimizzare l'iscrizione ai servizi, sono garantite ai cittadini adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e celerità.

Art. 15 – Interventi di sostegno alla genitorialità

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale sono garantite forme di sostegno alla genitorialità ed al rapporto genitori-figli mediante organizzazione di spazi e tempi appositi ed alla partecipazione di esperti, con l'obiettivo di stimolare la crescita e la diffusione di una più matura cultura dell'infanzia.

2. Gli interventi sono realizzati con la finalità di costituire un efficace supporto, anche individuale, ai genitori e di dare alle famiglie l'opportunità di scambiarsi esperienze e rinforzarsi reciprocamente, soprattutto nel confronto con diverse culture.

3. Gli orari e le modalità di incontro sono flessibili allo scopo di facilitare la presenza dei genitori.

4. I genitori sono concepiti come partner del sistema educativo e sono chiamati a fornire il proprio contributo, anche operativo, ed a confrontarsi con esperti.

Art. 16 – Partecipazione delle famiglie

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale sono garantite idonee forme di partecipazione alle diverse tipologie di servizio.

2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza dei progetti educativi elaborati in ognuno di essi.

3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie esprimono proposte sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi.

4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.

5. La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni; i loro componenti sono immediatamente rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza dei propri figli.

Titolo V

Accesso, frequenza e contributo economico delle famiglie ai costi dei servizi

Art. 17 – Utenza potenziale dei servizi

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico, privato e del privato sociale tutti i bambini in età utile residenti nel Comune.

2. L'ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso in cui le domande dei residenti siano insufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

3. Gli inserimenti di cui al comma 2. possono essere disciplinati da apposite convenzioni con i Comuni interessati.

Art. 18 – Domande di iscrizione

1. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare adeguata pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti. Le informazioni da fornire riguardano la descrizione del servizio, il suo funzionamento ed i criteri di accesso.

2. Le domande di iscrizione vengono presentate utilizzando appositi moduli contenenti indicazioni sulle dichiarazioni da rendere e sulla eventuale documentazione e/o certificazione da produrre.

3. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi in gestione diretta.

Art. 19 – Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale superi il numero dei posti disponibili, devono essere predisposte apposite graduatorie di accesso e deve essere garantita la trasparenza della procedura seguita.

2. Le graduatorie di accesso ai servizi comunali vengono approvate dal Responsabile del Servizio Educazione, Istruzione e Formazione sulla base di un disciplinare stabilito dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) deve essere favorita l'ammissione diretta di bambini diversamente abili, adottati, orfani, o il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di disagio sociale o economico o sia monoparentale, valutati dal Servizio Sociale Professionale;

b) devono essere attribuiti punteggi differenziati sulla posizione lavorativa dei genitori, sull'orario ed il luogo di lavoro degli stessi, sul numero dei figli, sulla presenza dei nonni e su eventuali prestazioni di assistenza da parte dei genitori ad un familiare convivente o non, dando priorità ai bambini con entrambi i genitori occupati e, a parità di punteggio, a quelli maggiori di età.

3. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale sono tenuti a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

4. I bambini già frequentanti i servizi educativi della prima infanzia del Comune nell'anno scolastico precedente hanno diritto di priorità nell'accesso ai medesimi per l'anno successivo. Tale diritto è rinnovato tacitamente, salvo rinuncia scritta.

Art. 20 – Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:

a) l'organizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;

b) lo svolgimento di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;

c) modalità di inserimento che prevedano la presenza iniziale di un familiare adulto e siano rispettose dei ritmi e delle abitudini del bambino.

2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

3. Il progetto organizzativo dei servizi e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative da essi offerte si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini.

4. Le famiglie sono chiamate a collaborare per la realizzazione della suddetta condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini ed a loro medesime, nonché per favorire il funzionamento razionale e stabile dei servizi.

5. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate del bambino può conseguire la perdita del diritto di frequenza del servizio. Tale decisione viene adottata con un apposito provvedimento amministrativo previo confronto con i genitori per l'accertamento delle relative motivazioni.

6. Nel caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni consecutivi, per la riammissione è necessario presentare il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

7. Il ritiro dal servizio deve essere sempre comunicato per iscritto da un esercente la patria potestà sul minore.

8. Il pagamento della quota di contribuzione di cui all'art. 21 cessa di decorrere dalla data della rinuncia.
9. Nel Nido d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno scolastico, non hanno i requisiti di età per accedere alla Scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

Art. 21 – Contributo economico delle famiglie ai costi dei servizi

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale la contribuzione degli utenti è da calcolare in base alle spese di gestione, escluse quelle relative ai costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. Il Comune determina i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento dei servizi da esso erogati tenendo conto di quanto prescritto dal precedente comma.
3. Gli utenti, previa presentazione di un'apposita richiesta, possono ottenere la riduzione o l'esonero dal pagamento della quota di contribuzione ai costi dei servizi.
4. La concessione di tali benefici viene disciplinata dalla Giunta Comunale, come previsto dal "Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali", e disposta dal Responsabile del Servizio Educazione, Istruzione e Formazione
5. I limiti I.S.E.E. fissati dalla Giunta Comunale possono essere superati su motivata proposta del Servizio Sociale Professionale.
6. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza.

Titolo VI

Organizzazione dei servizi

Art. 22 – Coordinamento tecnico-pedagogico

1. Il Comune, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale, assicura le funzioni di direzione organizzativa-gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico attraverso:

- elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
- indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori;
- promozione, organizzazione e conduzione delle attività di aggiornamento e formazione permanente;
- promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia ed altri servizi educativi, sociali, culturali e sanitari;
- promozione e monitoraggio della qualità;
- azioni volte a favorire la partecipazione attiva delle famiglie;
- sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

2. Il rispetto e lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 23 – Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta educativa

1. Il personale – educativo e ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e del rapporto numerico tra educatori e bambini stabilito dal presente Regolamento.

2. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il gruppo degli operatori.

3. Il gruppo degli operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività ed alla vita dei servizi ed organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) da svolgere con regolarità nel corso dell'anno.

5. I componenti del gruppo degli operatori, per l'espletamento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale ed aggiornamento.

6. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare. L'individualizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezza e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nei servizi. Un'attenta predisposizione dell'ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini ed adulti. L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L'organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l'esperienza dei bambini all'interno dei servizi.

Art. 24 – Titoli di studio e formazione del personale educativo

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del personale che vi opera.

2. Gli educatori inseriti nel sistema educativo pubblico, privato e del privato sociale del Comune devono possedere i titoli previsti dall'art. 11 del Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32.

3. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente che rientrano nell'uso del monte ore annuale.

Art. 25 – Servizio di refezione

1. Nei servizi in cui sia prevista, viene erogata la mensa sia ai bambini che al personale.

2. Il servizio di mensa deve essere organizzato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 26.5.1997 n. 155, che impone l'individuazione, l'applicazione e l'aggiornamento di procedure di sicurezza basate sul sistema H.A.C.C.P. nelle fasi di preparazione, trasformazione, deposito e somministrazione delle derrate, e con l'attuazione di un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. 3 di Pistoia.

Art. 26 – Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inseriti nel sistema dell'offerta pubblica, privato e del privato sociale sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

- informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- disciplina delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

Titolo VII

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 27 – Autorizzazione al funzionamento

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni di cui all'art. 4 della L.R. 26.7.2002 n. 32.

2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
- il possesso dell'autorizzazione all'apertura;

- b) la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente Regolamento;
- c) il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra educatori e bambini previsti dal presente Regolamento;
- d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
- e) la corrispondenza dei titoli di studio degli educatori assegnati al servizio rispetto a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento regionale di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32 e la corretta applicazione, agli stessi educatori ed al personale ausiliario, della relativa normativa contrattuale;
- f) la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei requisiti igienico-sanitari.

3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente Regolamento deve rivolgere al Comune domanda di autorizzazione al funzionamento.

4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere le dichiarazioni dei requisiti prescritti al comma 2. e deve essere corredata da copia del documento di cui all'art. 4, comma 2., del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19.3.1996 n. 242, ovvero dall'autocertificazione di cui all'art. 4, comma 11., del medesimo D.Lgs. 626/94.

5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se il soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, non fornisce al Comune quanto stabilito al comma 2. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di conferma della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

6. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune, entro il 31 gennaio, la seguente documentazione di consuntivo:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e personale ausiliario, e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa del personale alle proprie dipendenze;
- e) periodo di apertura e costo totale del servizio;
- f) ammontare della spesa di contribuzione media mensile posta a carico delle famiglie.

7. Il Comune predispose un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, previa relazione e nulla-osta del Responsabile del Servizio Educazione, Istruzione e Formazione.

Art. 28 – Accreditemento

1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente Regolamento.

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

- a) il possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
- b) l'esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente Regolamento;
- c) la dichiarata disponibilità ad intrattenere scambi con altri servizi della rete comunale;
- d) l'applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
- e) la dichiarata disponibilità ad assicurare, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale, un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Agliana o altri Comuni della zona pistoiese;
- f) la previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente Regolamento;
- g) la disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
- h) la dichiarata disponibilità ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti previsti, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, nonché a favorire l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e/o portatori di handicap, con nucleo familiare monoparentale o con entrambi i genitori occupati;
- i) l'esistenza di posti riservati per le emergenze;
- l) l'articolazione delle modalità di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

3. Per i servizi privati, l'accreditamento costituisce condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta educativa e per il conseguente convenzionamento con il Comune.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente Regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune.

5. La domanda di accreditamento deve contenere le dichiarazioni dei requisiti prescritti al precedente comma 2.

6. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se il soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, non fornisce al Comune la seguente documentazione di consuntivo:

- a) dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
- b) numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;
- c) numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e personale ausiliario, e titolo di studio posseduto da ognuno;
- d) certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa del personale alle proprie dipendenze;
- e) periodo di apertura e costo totale del servizio;
- f) ammontare della spesa di contribuzione media mensile posta a carico delle famiglie;
- g) esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;
- h) dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono requisiti per l'accreditamento di cui al precedente comma 2.

7. La domanda per il rinnovo triennale dell'accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o nella conferma annuale del possesso dei requisiti richiesti, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

8. Il Comune predispose un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'accreditamento, previa relazione e nulla-osta del Responsabile del Servizio Educazione, Istruzione e Formazione.

Art. 29 – Vigilanza

1. Il Comune, mediante il Servizio Educazione, Istruzione e Formazione, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni presso le stesse.

2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di controllo di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza di tutte le condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a procedere al loro ripristino, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Titolo VIII

Adeguamento dei servizi esistenti

Art. 30 – Adeguamento dei servizi educativi privati ai requisiti per l'autorizzazione

1. I servizi educativi dell'infanzia privati, esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, hanno a disposizione un anno di tempo per l'adeguamento, a partire dalla comunicazione ufficiale trasmessa dal Responsabile del Servizio Educazione, Istruzione e Formazione. In tale periodo possono essere autorizzati al funzionamento in modo provvisorio.

Art. 31 – Deroghe

1. Il Comune, nei confronti dei servizi educativi per l'infanzia privati, esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, può prevedere una riduzione massima del 20% degli standard dimensionali da esso stabiliti nel caso in cui la struttura presso la quale si svolge il servizio non risulti, per condizioni oggettive, adeguabile agli standard suddetti.

2. La deroga può essere concessa per un periodo non superiore a 3 anni.

3. Il Comune, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 7., dall'art. 8, comma 6., e dall'art. 9, comma 7., qualora accerti la mancanza o l'insufficienza di spazi esterni alla struttura presso la quale si svolge il servizio, può autorizzarne il funzionamento se sussiste la disponibilità di spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili ed idonei all'utilizzo.

Titolo IX

Norme finali

Art. 32 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia.

2. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento dell'asilo nido" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30.10.2000 ed ogni altra disposizione precedentemente adottata nelle materie da esso disciplinate.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, viene pubblicato sul Bollettino del Comune, così come stabilito dall'art. 12 dello Statuto Comunale."